

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3463 del 22/09/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIETRO GALLIANI BRAZING SPA, per l'impianto, destinato ad attività di Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati, ubicato in Via Molino Malpasso n.65, Comune di Vergato.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3574 del 22/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIETRO GALLIANI BRAZING SPA, per l'impianto, destinato ad attività di Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati, ubicato in Via Molino Malpasso n.65, Comune di Vergato.

Il Dirigente / Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società PIETRO GALLIANI BRAZING SPA. per l'impianto sito a Vergato (BO), in via Molino Malpasso n.65 dove viene svolta l'attività di Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (scarico 1) ed acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti (scarico 2) – precedente autorizzazione settoriale PG 244687/2006 del 01/09/2006 scaduta il 30/09/2011 (Soggetto competente Città Metropolitana di Bologna);
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche – precedente situazione autorizzata Ope Legis in seguito a silenzio assenso del Comune a domanda presentata in data 29/05/1989 al Prot.4792 (Soggetto competente Comune);
 - Modifica sostanziale all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 PG 201159 del 15/12/2010 (Soggetto competente Città Metropolitana di Bologna);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

- dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 5. Obbliga la società PIETRO GALLIANI BRAZING SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società PIETRO GALLIANI BRAZING SPA, C.F. 02788601207 e P.IVA 02788601207, con sede legale a Vergato (BO) in via Molino Malpasso n. 65, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Alfredo Donati, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese in data 04/03/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione impatto acustico.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese, con propria nota Prot.2915/2015 del 04/03/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna⁶ in data 04/03/2015 al P.G.n. 28193/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ad Arpa⁷, ed all'Ufficio tecnico del Comune di Vergato, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n.33731 del 13/03/2015, ha confermato l'avvenuto

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁶ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 ARPAE-SAC (struttura autorizzazioni e concessioni) di Bologna ha acquisito le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna in materia ambientale

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 ridefinita ARPAE-ST (servizi territoriali) di Bologna

avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

- ARPA Distretto di montagna con propria nota PGBO/2015/5205 del 20/04/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 21/04/2015 al Prot. n. 52368/2015, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici richieste.
- Il Comune di Vergato con propria nota Prot.n. 7979 del 22/06/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 06/07/2015 al Prot. n. 86546/2015, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice di competenza.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 27983/2016.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁸, preso atto dei pareri pervenuti e acquisiti i pareri di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE.SAC per la matrice scarichi acque reflue in acque superficiali e per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 22/09/2016

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE-SAC
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ **Confluita nella pratica Sinadoc n. 27893/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale
impianto PIETRO GALLIANI BRAZING SPA
via Molino Malpasso n° 65 - Comune di Vergato
ALLEGATO A

**matrice scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della
D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico n. 1

Scarico nel fiume Reno (Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque reflue industriali provenienti dal ciclo delle acque di raffreddamento previo trattamento con impianto di decantazione-disoleazione.

Scarico n. 2

Scarico nel canale interno denominato “Canale Turbina”, confluyente nel fiume Reno (Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti, che per gli usi dichiarati in atto sono considerabili non contaminate ai sensi della D.G.R. 286/2005 punto 8.

Le aree esterne soggette al dilavamento in caso di eventi meteorici sono utilizzate per il solo transito degli automezzi e per lo stoccaggio di materiale da imballo non contaminato effettuato in apposito container.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento ha origine una ulteriore immissione nel Fiume Reno costituita da acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate. Tale scarico è di competenza autorizzativi del Comune di Vergato.

Prescrizioni

- 1) Lo scarico 1 di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi in acque superficiali, senza l'ausilio della procedura di diluizione con acque prelevate allo scopo;

- 2) Considerata la consolidata situazione strutturale del sistema di raccolta, allontanamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento e l'assenza di accertati fenomeni di contaminazione da imputare alle immissioni delle acque meteoriche non si ritiene attualmente necessario prescrivere l'adozione di specifici ulteriori sistemi di gestione delle acque di pioggia in adeguamento alle disposizioni della D.G.R. 286/2005. Sistemi che comunque potranno essere richiesti in futuro nel caso si verificassero situazione di rischio ambientale per le acque del corpo idrico ricettore od in caso di ristrutturazione edilizia dell'area dello stabilimento;
- 3) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Sia eseguita la periodica manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;
 - Siano effettuate periodiche manutenzioni degli impianti di decantazione e disoleazione, compresa l'asportazione dei materiali separati (fanghi ed oli) che dovranno essere smaltiti ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - I pozzetti di ispezione e controllo siano mantenuti riconoscibili ed accessibili in ogni momento per l'ispezione e l'eventuale campionamento da parte delle autorità di controllo;
 - Gli scarichi non siano causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol o impaludamenti;
- 4) La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno, quale ente gestore del corpo idrico ricettore, presso il quale il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica della immissione.
- 5) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 6) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP dell'Unione dei

comuni dell'Appennino bolognese:

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°244687 del 01/09/2006 CL 11.4.5/373/2006 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sina 27893/2016

Documento redatto in data 21/09/2016

Autorizzazione Unica Ambientale
impianto PIETRO GALLIANI BRAZING SPA

via Molino Malpasso n° 65 - Comune di Vergato

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche – precedente situazione autorizzata Ope Legis in seguito a silenzio assenso del Comune di Vergato a domanda presentata in data 29/05/1989 al Prot.4792 (Soggetto competente Comune di Vergato)

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Vergato, visto anche il parere di ARPA – Distretto Montagna Prot.5205 del 20/04/2015 Prat.SINADOC 848/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 7979 del 22/06/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Vergato:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico PG.244687 del 01/09/2006

Pratica Sinadoc n. 27893/2016

Documento redatto in data 21/09/2016



COMUNE DI VERGATO

Provincia di Bologna

Area Servizi per la Collettività ed il Territorio
U.O. Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

Prot. n. **7979**
Rif. prot. n. 3368/2015

Vergato li, **22/06/2015**

Spett.le
Città metropolitana di Bologna
Settore Ambiente – Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 Bologna (BO)
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le
SUAP del Comune di Vergato
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto **PIETRO GALLIANI BRAZING SPA** - sito in Comune di Vergato Via Molino Malpasso n. 65.
Matrice scarichi - parere di competenza.

Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese da parte della ditta **PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A.** – con sede in Vergato Via Molino Malpasso n. 65;

Vista la richiesta di parere o nulla osta inviata tramite PEC dal Settore Ambiente della Provincia di Bologna pervenuta al prot. n. 3368 in data 13/03/2015;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di A.R.P.A. prot. 5205 del 20/04/2015;

Si esprime **Parere Favorevole** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con le prescrizioni e le indicazioni previste dal parere rilasciato da Arpa.

Lo scrivente Servizio rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata.



Il Responsabile dell'Unità Operativa
(arch. Katia Lenzi)

Katia Lenzi

SINADOC n° 848/15

(da assumere come riferimento dell'eventuale riscontro)

Spett.le Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni
U.O. A.U.A. E Scarichi
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c. Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

e p.c. All'Amministrazione Comunale di
40048 Vergato (BO)
PEC: comune.vergato@cert.provincia.bo.it

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l' impianto PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A. sito in Comune di Vergato (BO) Via Molino Malpasso n° 65.

Parere di competenza

E' pervenuta in data 13/03/2015 protocollo n° PGB0/2015/0003505 la Vostra richiesta di parere in oggetto.

La domanda risulta essere stata presentata per il rinnovo delle sottoelencate matrici:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (scarico1) ed acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti (scarico 2).
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche
- modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – art 269 del D.Lgs. 152/2006

Matrice scarichi.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

- Gli scarichi identificati con i numeri 1 e 2 risultano precedentemente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale di Bologna con atto PG n° 244687/206 del 30/09/2011;
- Lo scarico di acque reflue domestiche risulta precedentemente autorizzato Ope Legis in seguito a silenzio assenso del Comune di Vergato a domanda presentata in data 29/05/1989 al Prot. 4792;
- Nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale viene indicato, relativamente alla matrice scarichi, che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata di cui ai precedenti punti.
- Gli scarichi risultano essere:
 - scarico n°1 costituito da acque reflue industriali provenienti dal ciclo delle acque di raffreddamento previo trattamento con impianto di disoleazione, recapitato nel Fiume Reno;
 - scarico n°2 di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti senza nessun trattamento nel canale interno denominato "canale turbina" poi nel Fiume Reno.
 - scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche provenienti dall'edificio denominato "locale turbina" - poi nel Fiume Reno

Le acque reflue domestiche provengono dai servizi igienici presenti all'interno dello stabilimento. La Ditta occupa n° 55 addetti pertanto si considerano n° 28 abitanti equivalenti.

Le acque reflue domestiche, prima di essere scaricate nel Fiume Reno, vengono trattate in fossa Imhoff della quale non sono note le dimensioni.

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio dell'autorizzazione richiesta nel **rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1) Scarico acque reflue domestiche:

- x La fossa Imhoff dovrà essere dimensionata per almeno 28 a.e.
- x A valle della fossa Imhoff dovrà essere installato idoneo filtro aerobico/percolatore o biodisco, in conformità a quanto previsto dalla Tabella B allegata alla DGR 1053/2003

2) Scarico acque reflue industriali ed acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti:

- x Si confermano le prescrizioni già inserite nell'atto PG n° 244687/206 del 30/09/2011
- x il punto assunto per i prelievi (pozzetto di ispezione) dovrà essere riconoscibile, mantenuto sempre pulito, in perfetta efficienza ed accessibile per tutto l'arco dell'anno;
- x Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la

qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione alla Città Metropolitana di Bologna ed all'ARPA - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

- x il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria.

Il suddetto parere è comunque da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo idrico ricettore indicato.

Matrice Aria – Emissioni in atmosfera

La Ditta **PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A.** con sede e stabilimento in Via Molino Malpasso n°65 Località Carbona Comune di Vergato, svolge attività di **fonderia con produzione di laminati d'argento.**

Tipologia dell'attività produttiva e sua classificazione secondo il T.U. delle Leggi Sanitari R.D. 27 Luglio 1934 aggiornato con D.M. Sanità n°129 del 05.09.94.

Per la formale proposta di classificazione come industria insalubre si rimanda al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio.

L'esame della documentazione pervenuta ha evidenziato che la richiesta di autorizzazione riguarda le seguenti emissioni:

- x emissione **E7** decapaggio : verrà utilizzato acido fosforico al posto dell'acido solforico ;
- x emissione **E12** forno fusorio : le emissioni saranno relative agli effluenti argento e fosfati , al posto di rame e ossidi di azoto;
- x emissione **E21** decapaggio estrusi: le emissioni saranno relative ai fosfati e ai metalli “argento,rame, zinco e silicio”e non più agli acidi solforico,cloridrico e fluoridrico;
- x emissione **E32** forno statico di fusione: non verranno più utilizzati i metalli “piombo e Antimonio”;
- x Nuova emissione **E34** lavapezzi ad ultrasuoni : nell'operazione di lavaggio dei pezzi verrà utilizzato sapone a base acido fosforico;
- x Nuove emissioni **E39** laminazione;

- ***Cautele ambientali alle quali l'azienda dovrà essere vincolata :***
 - Rispetto del Decreto Legislativo n°152 del 03.04.2006;
 - rispetto della Legge n°447 del 26/10/1995 ;
- ***Identificazione qualitativa delle sostanze presenti nelle emissioni in atmosfera***
 - ✓ *SOV, , Materiale particolare,metalli*
- ***Considerazioni ed osservazioni in merito alle soluzioni proposte per il contenimento delle emissioni:***

EMISSIONE E7 (decapaggio)

La suddetta emissione proviene dall'impianto di aspirazione posto a servizio della postazione di decapaggio. La Ditta **non** prevede l'installazione di alcun impianto di abbattimento. Per tale emissione si può applicare la D.G.R. n°2236 del 28/12/2009 al punto 4.13 Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. Gli effluenti derivanti dalle operazioni di lavaggio, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione : Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/mc;

EMISSIONE E12 (Forno fusorio)

La suddetta emissione proviene dall'impianto di aspirazione posto a servizio del forno di essiccazione. L'emissione è servita da un impianto di abbattimento del tipo filtro a tessuto, tale scelta tecnologica risulta in linea con gli indirizzi tecnici fissati al punto 4.13.10 (fusione e raffinazione di leghe di metalli non ferrosi) che prevedono che ogni emissione proveniente dal suddetto ciclo di lavoro debba rispettare i seguenti limiti : **Argento e suoi composti (espressi come Ag) 5 mg/mc, e fosfati espressi come PO₄ 5 mg/mc**

EMISSIONE E21 (Decapaggio estrusi)

La suddetta emissione proviene dall'impianto di aspirazione posto a servizio della postazione di decapaggio estrusi. L'emissione è servita da un impianto di abbattimento del tipo abbattitore ad umido Venturi, tale scelta tecnologica risulta in linea con gli indirizzi tecnici fissati al punto 4.13.10 (fusione e raffinazione di leghe di metalli non ferrosi) che prevedono che ogni emissione proveniente dal suddetto ciclo di lavoro debba rispettare i seguenti limiti : **Argento e suoi composti (espressi come Ag) 5 mg/mc, Rame e suoi composti (espressi come Cu) 5 mg/mc, Zinco e suoi composti (espresso come Zn) 5 mg/mc, Silicio e suoi composti (espressi come Si) 5 mg/mc, Fosfati espressi come PO₄ 5 mg/mc;**

EMISSIONE E32 (forno statico)

L'emissione proviene dal forno statico di fusione delle leghe Cu e Cadmio.
L'emissione risulta dotata di impianto di abbattimento composto da filtri a maniche,

tale scelta tecnologica risulta in linea con gli indirizzi tecnici fissati al punto 4.13.10 (fusione e raffinazione di leghe di metalli non ferrosi) che prevedono che ogni emissione proveniente dal suddetto ciclo di lavoro debba rispettare i seguenti limiti : **Materiale particellare 5 mg/mc, Rame e suoi composti (espressi come Cu) 5mg/mc, Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) 0,2 mg/mc, Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/mc, Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 1700 mg/mc;**

EMISSIONE E34 (lavapezzi ad ultrasuoni)

L'emissione deriva dall'aspirazione posta sulla macchina lavapezzi.

La Ditta **non** prevede l'installazione di alcun impianto di abbattimento. L'emissione proviene dalla lavapezzi utilizzata per lo sgrassaggio delle barrette. Per tale emissione si può applicare la D.G.R. n°2236 del 28/12/2009 al punto 4.13 Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. Gli effluenti derivanti dalle operazioni di lavaggio, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione : Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/mc;

EMISSIONE E39 (LAMINATOIO IV)

L'emissione proviene dalla zona di Laminazione.

La Ditta **non** prevede l'installazione di alcun impianto di abbattimento.

Le linee guida adottate dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, al punto 4.13.25- (laminazione, stampatura, formatura, pressatura, calandratura) prevedono che ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti: **Materiale Particellare 10 mg/mc Sostanze Organiche (esprese come C-organico totale) 150 mg/mc.**

Si rimanda alle verifiche che saranno effettuate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, l'eventuale imposizione di sistemi di abbattimento qualora si rilevino problematiche correlate al rispetto dei limiti analitici che saranno fissati in atto autorizzatorio.

5) *Considerazioni ed osservazioni sulla eventuale incompatibilità, sotto il profilo ambientale, dell'insediamento in premessa con gli insediamenti abitativi, artigianali ed industriali limitrofi:*

Gli stabilimenti della Ditta PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A. sono collocati all'interno di un'area destinata all'attività produttiva esistente e sono relativamente vicini ad abitazioni.

La scrivente Agenzia, in considerazione di quanto sopra, e relativamente alle proprie competenze, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione richiesta, per la modifica degli impianto in oggetto, come rappresentato nella documentazione presentata dalla Ditta.

A CONDIZIONE CHE:

- Le bocche dei camini siano più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre dovranno trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitati situati a distanza compresa fra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno inoltre possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
- Gli impianti di filtraggio a secco del materiale particellare siano dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dei filtri stessi.
- I livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
- Tutte le emissioni dovranno essere identificate con vernice indelebile e contrassegnate con la numerazione indicata nell'atto autorizzativi;
- L'accessibilità alle prese di misura devono essere dotate di postazioni di lavoro e di accesso che rispettino la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ;
- Si conferma la periodicità dei controlli come già autorizzato per le emissioni esistenti mentre per il nuovo punto di emissione E 39 i controlli abbiano una cadenza semestrale

Distinti saluti

Istruttoria redatta dai tecnici Loretta Turrini e Gandolfi Roberta

**Il Responsabile
del Distretto di Montagna**

(Dr. I. Drulias)

Autorizzazione Unica Ambientale

PIETRO GALLIANI BRAZING Spa – Comune di Vergato - via Molino Malpasso n° 65

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di leghe metalliche svolta dalla società PIETRO GALLIANI BRAZING Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Vergato, via Molino Malpasso n° 65, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PIETRO GALLIANI BRAZING Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: FORNO RICOTTURA

Punto di emissione dismesso.

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: DECAPAGGIO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: FORNO RICOTTURA (A POZZO)

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³

EMISSIONE E12
PROVENIENZA: FORNO FUSORIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Argento e suoi composti (espressi come Ag)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E16
PROVENIENZA: FORNO RICOTTURA

Punto di emissione dismesso.

EMISSIONE E20
PROVENIENZA: FORNO RICOTTURA LEGHE SALDOBRASATURA

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³

EMISSIONE E21
PROVENIENZA: DECAPAGGIO ESTRUSI

Portata massima	2700 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Argento e suoi composti (espressi come Ag)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti (espressi come Cu)	5 mg/Nm ³
Zinco e suoi composti (espressi come Zn)	5 mg/Nm ³
Silicio e suoi composti (espressi come Si)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ad umido Venturi scrubber

EMISSIONE E22
PROVENIENZA: PRODUZIONE DISSODIANTI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU ESSICCATOIO

Portata massima 5000 Nm³/h
Altezza minima 6 m
Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e bollate dall'Autorità competente per il controllo le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: CABINA DI ESSICCAZIONE

Portata massima 10000 Nm³/h
Altezza minima 7 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 20 mg/Nm³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 20 mg/Nm³
Fluoruri 5 mg/Nm³

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: FORNO STATICO DI ESSICCAZIONE PRODUZIONE OSSIDANTI

Portata massima 11000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³
Rame e suoi composti (espressi come Cu) 5 mg/Nm³
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) 0.2 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 1700 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: LAVAPEZZI AD ULTRASUONI

Portata massima 150 Nm³/h

Altezza minima 6 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/Nm³

EMISSIONI E35 – E36

PROVENIENZA: CAPP A DI ASPIRAZIONE DA LABORATORIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj) purchè non vengano utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata.

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU PRESS A D ESTRUSIONE

Portata massima 800 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: FORNO PRERISCALDO MATASSE

Portata massima 100 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 20 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

EMISSIONE E39
PROVENIENZA: LAMINATOIO IV

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	150 mg/Nm ³

EMISSIONE E24
PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO ESSICCATOIO
EMISSIONE E26
PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE VAPORE
EMISSIONE E30
PROVENIENZA: BRUCIATORE CABINA DI ESSICCAZIONE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, purchè non siano superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche

in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E39 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E39 e comunque non oltre il 31.05.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.05.2017 la presa di campionamento dell'emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società PIETRO GALLIANI BRAZING Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E7, E11, E12, E22, E29, E32, E34, E37, E38, E39 ed annuale per i punti di emissione E20, E21.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PIETRO GALLIANI BRAZING Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.